

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

**N. 1729**

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(D'ALEMA)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(AMATO)

**col Ministro della giustizia**

(MASTELLA)

**e col Ministro dell'economia e delle finanze**

(PADOA-SCHIOPPA)

*(V. Stampato Camera n. 2541)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 luglio 2007*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 luglio 2007*

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il  
Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada,  
fatto a Roma il 13 gennaio 2005**

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, fatto a Roma il 13 gennaio 2005.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XXII del Trattato stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 28.840 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



~~Per copia conforme~~

Servizio del Contenzioso Diplomatico  
e dei Trattati

*LD*

TRATTATO DI ESTRADIZIONE

FRA



IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DEL CANADA

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL CANADA, di seguito denominati gli "Stati contraenti",**

**DESIDERANDO** rendere più efficace la loro cooperazione nella repressione dei reati attraverso la conclusione di un trattato di estradizione delle persone ricercate per essere perseguite o per essere state condannate in sede penale,

**RIAFFERMANDO** il loro rispetto per il sistema giuridico e per le istituzioni giudiziarie dell'altra parte,

**HANNO CONVENUTO** quanto segue:

#### ARTICOLO I

##### Obbligo di estradare

Gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, in conformità delle disposizioni del presente Trattato, ogni persona ricercata dallo Stato richiedente al fine del perseguimento penale o al fine dell'applicazione o della esecuzione di una pena per un reato che dà luogo all'extradizione, così come definito all'articolo II.

#### ARTICOLO II

##### Reati che danno luogo all'extradizione

1. Ai fini del presente Trattato, l'extradizione è concessa per condotte che costituiscono reato secondo le leggi di entrambi gli Stati contraenti e che sono punite con la reclusione o altra pena privativa della libertà per un periodo massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la domanda di



~~Per copia conforme~~

Servizio del Contenzioso Diplomatico  
e dei Trattati

*LD*



estradizione si riferisce ad una persona, condannata per uno dei predetti reati, ricercata ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva o di altra pena privativa della libertà, l'estradizione è concessa solamente se la pena residua è di almeno sei mesi.

2. Ai fini del presente Trattato, è irrilevante il fatto che le leggi degli Stati contraenti non pongano le azioni o le omissioni costitutive del reato nella stessa categoria di reato o non qualificano il reato con identica o analoga terminologia.
3. Ai fini del presente Trattato, nello stabilire se un'azione od omissione costituisca reato secondo le leggi dello Stato richiesto, si tiene conto delle azioni od omissioni complessivamente ascritte alla persona della quale si richiede l'estradizione, senza riferimento agli elementi costitutivi del reato prescritti dalla legge dello Stato richiedente.
4. Qualsiasi reato di natura fiscale, compreso un reato contro una legge relativa alla tassazione, ai dazi doganali, al controllo dei cambi e ad ogni altra questione tributaria, è un reato che dà luogo all'estradizione ai sensi del paragrafo 1.
5. L'estradizione può essere concessa a norma delle disposizioni del presente Trattato in relazione ad un reato a condizione che:
  - (a) esso fosse un reato nello Stato richiedente al momento della condotta costitutiva del reato; e
  - (b) la condotta ascritta avrebbe costituito, se fosse stata posta in essere nello Stato richiesto al momento della presentazione della domanda di estradizione, un reato contro la legge dello Stato richiesto.
6. Un reato dà luogo ad estradizione anche se la condotta sulla quale lo Stato richiedente basa la sua domanda sia stata posta in essere fuori dal territorio sul quale esso ha giurisdizione. Tuttavia, se la legge dello Stato richiesto non prevede che esso abbia giurisdizione in circostanze analoghe, lo Stato richiesto può rifiutare l'estradizione su questa base.
7. Se la domanda di estradizione si riferisce a più reati, ciascuno dei quali è punito dalle leggi di entrambi gli Stati, ma alcuni dei quali non soddisfano gli altri requisiti di cui al paragrafo 1, lo Stato richiesto può concedere l'estradizione anche per tali reati a condizione che l'estradizione sia disposta per almeno un reato che soddisfi tutti i requisiti posti dal paragrafo 1.
8. Se la domanda di estradizione si riferisce ad una pena detentiva congiunta ad una sanzione pecuniaria, lo Stato richiesto può concedere l'estradizione ai fini dell'applicazione della pena detentiva congiunta alla sanzione pecuniaria.



**ARTICOLO III****Rifiuto obbligatorio dell'extradizione**

L'extradizione non è concessa nei seguenti casi:

- (a) quando il reato per il quale si richiede l'extradizione è considerato dallo Stato richiesto come reato politico o reato di natura politica. Ai fini del presente paragrafo, fra i reati politici o reati di natura politica non sono compresi:
- (i) una condotta costitutiva di un reato indicato in un accordo multilaterale del quale l'Italia e il Canada sono parti e ai sensi del quale gli Stati contraenti sono obbligati ad estradare la persona o a sottoporre il caso alle autorità competenti per procedere;
  - (ii) l'uccisione illecita di un essere umano;
  - (iii) il cagionare lesioni personali gravi;
  - (iv) i reati contro la libertà sessuale;
  - (v) il sequestro o la sottrazione di persona, la presa di ostaggi o l'estorsione;
  - (vi) l'uso di esplosivi, mezzi incendiari, congegni o sostanze in circostanze per cui la vita umana può essere messa in pericolo o possono essere causate lesioni personali gravi o seri danni materiali;
  - (vii) il tentativo, il concorso, l'istigazione o il favoreggiamento di un'altra persona al fine di porre in essere le condotte di cui alle lettere da (i) a (vi), o il concorrere dopo il fatto in relazione a tali condotte;
- (b) quando la consegna sarebbe ingiusta o oppressiva tenuto conto di tutte le circostanze o lo Stato richiesto ha sostanziali motivi per ritenere che la domanda di estradizione sia stata fatta allo scopo di perseguire penalmente o punire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità od opinione politica, origine etnica, lingua, colore, sesso, orientamento sessuale, età, incapacità fisica o mentale o status o che la posizione della persona può essere compromessa da uno di tali motivi;
- (c) quando il reato per il quale l'extradizione è richiesta è un reato previsto dalla legge militare ma non dalla legge penale ordinaria degli Stati contraenti;
- (d) quando, in relazione al reato per il quale è richiesta l'extradizione, è stata pronunciata sentenza definitiva nello Stato richiesto;



- (e) quando il perseguimento penale o l'esecuzione della pena per il reato indicato nella domanda di estradizione è prescritto secondo la legge dello Stato richiedente.

#### ARTICOLO IV

##### Rifiuto facoltativo dell'extradizione

1. L'extradizione può essere rifiutata nei seguenti casi:
  - (a) quando il reato per il quale l'extradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione dello Stato richiesto e lo Stato richiesto sta perseguendo o perseguirà penalmente la persona chiesta dallo Stato richiedente per la condotta costitutiva del reato per il quale l'extradizione è richiesta;
  - (b) quando, ai sensi della legge dello Stato richiesto, la persona richiesta era minore di età al tempo del commesso reato e la legge da applicarsi nei suoi confronti nello Stato richiedente è incompatibile con i principi fondamentali della legge dello Stato richiesto in materia di minori;
  - (c) quando la persona richiesta è stata assolta o condannata, in via definitiva, in uno Stato terzo per una condotta integrante il reato per il quale l'extradizione è richiesta e, se è stata condannata, la pena inflitta è stata interamente eseguita o non è più eseguibile;
  - (d) quando lo Stato richiesto, tenendo anche conto della natura del reato e degli interessi dello Stato richiedente, ritiene che, a causa delle condizioni di salute o dell'età della persona richiesta, l'extradizione sarebbe incompatibile con considerazioni di carattere umanitario.

#### ARTICOLO V

##### Estradizione dei cittadini

1. Lo Stato richiesto non può rifiutare l'extradizione di una persona solo perché è cittadina dello Stato richiesto.
2. Quando lo Stato richiesto ha rifiutato di estradare un suo cittadino ai sensi dell'articolo IV, lo Stato richiedente può chiedere allo Stato richiesto di considerare, secondo la legge dello Stato richiesto, se sottoporre la questione alle proprie autorità al fine di determinare se possa essere iniziato un procedimento penale.





**ARTICOLO VI****Presentazione della domanda di estradizione**

1. Salvo quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo IX, le domande fatte a norma del presente Trattato, i documenti forniti a loro sostegno e la corrispondenza, possono essere scambiati fra il Ministero della Giustizia italiano e il Dipartimento della Giustizia canadese.
2. In nessun caso il presente articolo preclude il ricorso alla via diplomatica.

**ARTICOLO VII****Documentazione da fornire**

1. A sostegno della domanda di estradizione devono essere forniti i seguenti documenti:
  - (a) in tutti i casi, quando la persona è richiesta per essere perseguita penalmente o perché nei suoi confronti sia irrogata o eseguita una pena:
    - (i) informazioni circa la descrizione, l'identità, il luogo in cui si trova e la nazionalità della persona richiesta comprese, se disponibili, le impronte digitali e le fotografie;
    - (ii) una relazione di un pubblico funzionario, compreso un funzionario giudiziario, procedente o penitenziario, che descriva brevemente la condotta integrante il reato per il quale l'extradizione è richiesta, con l'indicazione del luogo, della data e della natura del reato e che fornisca una descrizione o una copia del testo delle disposizioni di legge che prevedono il reato e la pena applicabile.

Nella relazione deve essere indicato anche:

- (I) che le citate disposizioni di legge erano in vigore al momento della commissione del reato e che sono ancora applicabili al momento della presentazione della domanda di estradizione;
- (II) se il perseguimento del reato, l'irrogazione o l'esecuzione di qualsiasi pena applicabile si è prescritta; e
- (III) le disposizioni di legge che stabiliscono la giurisdizione dello Stato richiedente, quando il reato è stato commesso fuori dal suo territorio;



(b) in caso di persona richiesta per essere perseguita penalmente per un reato:

- (i) l'originale o la copia autentica del provvedimento restrittivo o di qualsiasi altro documento avente la stessa forza ed effetto, emesso nello Stato richiedente;
- (ii) una copia dell'atto di accusa, dell'elenco delle imputazioni o di ogni altro documento di accusa; e
- (iii) un fascicolo del caso contenente una relazione sommaria degli elementi di prova a disposizione dello Stato richiedente, unitamente agli elementi di identificazione, che sarebbero sufficienti a giustificare il provvedimento di rinvio a giudizio della persona richiesta se la condotta fosse stata posta in essere nello Stato richiesto. Il fascicolo può contenere ogni altra relazione, dichiarazione o documentazione utile. Un'autorità procedente o giudiziaria certificherà che gli elementi di prova riassunti o contenuti nel fascicolo sono disponibili ai fini del processo e sono sufficienti a giustificare, secondo la legge dello Stato richiedente, il perseguimento penale della persona richiesta o che gli elementi di prova sono stati ottenuti secondo la legge dello Stato richiedente;

(c) in caso di persona richiesta per l'irrogazione o l'esecuzione di una pena:

- (i) una relazione di un funzionario giudiziario, procedente o penitenziario, che descriva la condotta per la quale la persona è stata condannata e contenente in allegato una copia del documento che riporti il giudizio di colpevolezza e, se del caso, la pena inflitta alla persona. Il funzionario giudiziario, procedente o penitenziario, certificherà che detta relazione è esatta; e
- (ii) in caso di persona richiesta per l'esecuzione di una pena, se una parte della pena è già stata eseguita, una dichiarazione da parte di un funzionario pubblico che specifichi la pena residua ancora da espiare;

(d) in caso di persona condannata in sua assenza, si applicheranno i requisiti relativi alla presentazione dei documenti di cui ai sottoparagrafi 1 (a) e (b) del presente articolo. Le prove riassunte nel fascicolo del caso possono anche essere certificate da un'autorità giudiziaria o procedente in quanto sono state ammesse al processo della persona richiesta. Tuttavia si applicheranno i requisiti relativi alla presentazione dei documenti di cui ai sottoparagrafi 1 (a) e (c) se:



- (i) la persona richiesta non è comparsa al suo processo e si è stabilito che l'imputazione le sia stata notificata personalmente, con l'indicazione della data e del luogo del processo, o ne abbia comunque avuto tempestiva conoscenza;
  - (ii) la persona richiesta non si è avvalsa del diritto di appello o di ripetizione del processo e si è stabilito che le è stata notificata personalmente la sentenza resa in sua assenza, o ne abbia comunque avuto tempestiva conoscenza.
2. Tutti i documenti e copie di documenti forniti a sostegno della domanda di estradizione, i quali risultino essere stati certificati o emessi da un pubblico funzionario, compresa un'autorità giudiziaria, un pubblico ministero o un funzionario penitenziario dello Stato richiedente o essere stati posti in essere per loro ordine sono ammessi, nei procedimenti di estradizione nello Stato richiesto, senza dover essere asseverati con giuramento o dichiarazione solenne e senza la certificazione della firma o della veste ufficiale della persona che risulta averli sottoscritti, emessi o certificati.
3. Non si richiede nessuna autenticazione o ulteriore certificazione dei documenti forniti a sostegno della domanda di estradizione.
4. Le traduzioni di documenti forniti dallo Stato richiedente e presentati a sostegno della domanda di estradizione sono ammissibili a tutti i fini del procedimento di estradizione.

## ARTICOLO VIII

### Informazioni aggiuntive

Se lo Stato richiesto ritiene che le informazioni fornite a sostegno della domanda di estradizione non sono sufficienti a soddisfare le condizioni del presente Trattato, tale Stato può richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro il termine da esso specificatamente indicato; tale termine può essere prorogato dallo Stato richiesto.

## ARTICOLO IX

### Arresto provvisorio

1. In caso di urgenza lo Stato richiedente può richiedere per iscritto, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL) o alle



competenti autorità dello Stato richiesto, l'arresto provvisorio della persona richiesta in attesa della presentazione della domanda di estradizione.

2. La richiesta di arresto provvisorio deve contenere:
  - (a) informazioni circa la descrizione, l'identità, la nazionalità della persona richiesta e l'indicazione del luogo in cui essa si trova;
  - (b) la dichiarazione dell'intenzione di richiedere l'extradizione;
  - (c) la qualificazione giuridica del reato e la data, il luogo ed un sommario dei fatti relativi;
  - (d) una dichiarazione attestante che è stato emesso un provvedimento di arresto o un altro provvedimento avente gli stessi effetti, con l'indicazione dei relativi termini e condizioni, o attestante che è stata pronunciata sentenza di condanna; e
  - (e) una dichiarazione attestante la pena detentiva massima che può essere o che è stata inflitta e, se del caso, la pena che rimane da espiare.
3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio lo Stato richiesto, se intende accoglierla, compie i passi necessari per assicurare l'arresto della persona richiesta o adotta ogni altra misura per assicurare la presenza al procedimento di estradizione; lo Stato richiedente deve essere prontamente informato dell'esito della sua domanda.
4. L'arresto provvisorio ha termine se lo Stato richiesto non ha ricevuto la domanda di estradizione con i documenti giustificativi entro sessanta giorni dalla sua data. Le autorità competenti dello Stato richiesto, nei limiti consentiti dalla legge di tale Stato, possono prorogare il citato termine ai fini della ricezione della documentazione di cui all'articolo VII. In ogni caso, alla persona richiesta può essere concessa la libertà provvisoria in qualsiasi momento, alle condizioni ritenute necessarie ad assicurare che essa non abbandoni il Paese.
5. La scadenza del termine di sessanta giorni non preclude l'arresto e l'extradizione successivi se una domanda di estradizione viene successivamente ricevuta.

## ARTICOLO X

### Consenso all'extradizione

L'extradizione della persona richiesta può essere concessa, a norma del presente Trattato, anche se le condizioni dell'articolo VII non sono state soddisfatte, a condizione che la persona richiesta acconsenta alla sua estradizione.



**ARTICOLO XI****Concorso di domande di estradizione**

1. Se provengono da due o più Stati domande di estradizione per la stessa persona, lo Stato richiesto decide verso quale di tali Stati la persona deve essere estradata, comunicando la propria decisione all'altro Stato contraente.
2. Nel decidere verso quale Stato una persona deve essere estradata, lo Stato richiesto deve tenere conto di tutte le circostanze connesse ed in particolare:
  - (a) della relativa gravità dei reati, se le domande riguardano reati differenti;
  - (b) della data e del luogo della commissione di ciascun reato;
  - (c) delle rispettive date delle domande;
  - (d) della nazionalità della persona; e
  - (e) dell'ordinario luogo di residenza della persona.

**ARTICOLO XII****Consegna delle persone da estradare**

1. Lo Stato richiesto, subito dopo avere deciso sulla domanda di estradizione, comunica la decisione allo Stato richiedente. Il rigetto, totale o parziale della domanda, deve essere motivato.
2. Se l'extradizione è concessa, la persona richiesta viene consegnata in un luogo, sul territorio dello Stato richiesto, conveniente per entrambi gli Stati contraenti. Lo Stato richiesto fissa una data dopo la quale la consegna può avere luogo.
3. La persona richiesta è presa in consegna dallo Stato richiedente entro venti giorni dalla data fissata a norma del paragrafo 2. Tale termine può essere prorogato di altri venti giorni a domanda dello Stato richiedente.
4. Se la persona richiesta non viene presa in consegna entro il termine prescritto, lo Stato richiesto può rifiutarsi di dare luogo alla consegna stessa o di accogliere eventuali successive domande di estradizione per lo stesso reato.
5. Se circostanze che non dipendono dal suo controllo, impediscono ad uno Stato contraente di consegnare o prendere in consegna la persona da estradare, esso provvederà ad informare l'altro Stato contraente. Gli Stati contraenti decidono in merito ad una nuova data di consegna e si applicano le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.



**ARTICOLO XIII****Rinvio della consegna o consegna temporanea**

1. Se la persona richiesta è sottoposta a procedimento penale o sta scontando una pena nello Stato richiesto per un reato diverso da quello per il quale è stata domandata l'extradizione, lo stesso Stato richiesto può consegnare la persona o può rinviarne la consegna fino alla conclusione del procedimento o fino a che essa non abbia scontato interamente o parzialmente la pena inflitta. Lo Stato richiesto deve dare comunicazione allo Stato richiedente di ogni eventuale rinvio.
2. Quando una persona che sta scontando una pena nello Stato richiesto è stata dichiarata estraibile verso lo Stato richiedente per essere perseguita penalmente, lo Stato richiesto, nei limiti consentiti dalla propria legge, può consegnarla temporaneamente allo Stato richiedente alle condizioni da stabilirsi fra gli Stati contraenti. Il periodo di tempo trascorso in stato di custodia nello Stato richiedente viene sottratto dalla pena residua ancora da scontare nello Stato richiesto.
3. La persona che viene riconsegnata allo Stato richiesto dopo la consegna temporanea può essere estradata, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, per scontare un pena inflitta nello Stato richiedente.

**ARTICOLO XIV****Consegna di oggetti**

1. Lo Stato richiesto, nei limiti consentiti dalla propria legge, sequestra e, su richiesta dello Stato richiedente, consegna oggetti:
  - (a) che possono essere usati nel perseguimento penale del reato per il quale si richiede l'extradizione; e
  - (b) che, al momento dell'arresto, vengono trovati in possesso della persona richiesta, o vengono scoperti successivamente.
2. La consegna degli oggetti sequestrati può essere ritardata dallo Stato richiesto per finalità di procedimenti interni o può essere sottoposta a condizioni.
3. Restano comunque salvi i diritti che lo Stato richiesto o terzi abbiano acquistato su tali oggetti. Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno restituiti il più presto possibile, al termine del processo e senza spese, allo Stato richiedente.



**ARTICOLO XV****Principio di specialità**

1. La persona che è stata estradata non può essere sottoposta a procedimento penale o condannata per fatti commessi prima della sua consegna e diversi da quelli per i quali è stata estradata, eccetto che nei seguenti casi:
  - (a) quando lo Stato richiesto vi acconsente; la richiesta del consenso dello Stato richiesto deve, se tale Stato ne fa domanda, essere accompagnata dalla documentazione di cui all'articolo VII rilevante nel caso specifico, e dai verbali di tutte le dichiarazioni rese dalla persona estradata con riferimento al reato di cui trattasi;
  - (b) quando la persona, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente, non lo ha lasciato entro quarantacinque giorni da quello in cui è stata definitivamente posta in libertà, ovvero vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato; o
  - (c) quando la persona estradata vi acconsente davanti ad una autorità giudiziaria nello Stato richiedente.
2. Se l'imputazione per la quale la persona è stata consegnata viene successivamente cambiata, detta persona può essere perseguita penalmente o condannata a condizione che il reato, secondo la nuova qualificazione:
  - (a) sia sostanzialmente integrato dagli stessi fatti contenuti nella domanda di estradizione e nella documentazione giustificativa; e
  - (b) sia punito con la stessa pena massima, o con una pena massima inferiore, prevista per il reato per il quale la persona è stata estradata.

**ARTICOLO XVI****Riestradizione in uno Stato terzo**

1. Quando una persona è stata consegnata allo Stato richiedente dallo Stato richiesto, lo Stato richiedente non può riestradarla ad uno Stato terzo per un reato commesso prima della consegna, salvo che:
  - (a) lo Stato richiesto non vi acconsente; o
  - (b) la persona, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente, non lo ha fatto entro quarantacinque giorni dalla sua liberazione definitiva, ovvero vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato.
2. Lo Stato richiesto, quando considera l'eventualità di dare il proprio consenso ai sensi del punto 1 (a) del presente articolo, può chiedere la produzione dei



documenti presentati dallo Stato terzo a sostegno della sua richiesta di estradizione della persona.

## ARTICOLO XVII

### Transito

1. Nei limiti consentiti dalla sua legge, il transito attraverso il territorio di uno degli Stati contraenti viene concesso previa richiesta scritta dell'altro Stato contraente. La richiesta di transito:
  - (a) può essere trasmessa con ogni mezzo che produce un documento scritto; e
  - (b) contiene le informazioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo IX ed i dati del transito e la proposta di data di consegna definitiva.
2. Il consenso al transito può essere sottoposto a termini e condizioni ritenuti opportuni dallo Stato di transito.
3. Nessuna autorizzazione al transito è necessaria quando si ricorre al viaggio in aereo e non sono previsti atterraggi sul territorio dello Stato di transito. Nel caso di un atterraggio non programmato, lo Stato di transito può chiedere la richiesta di transito di cui al paragrafo 1. Lo Stato di transito tiene in detenzione la persona in transito fino al ricevimento della richiesta ed il transito viene eseguito, purché riceva la richiesta entro il termine previsto dalla legge dello Stato di transito.

## ARTICOLO XVIII

### Legge applicabile

In mancanza di disposizioni contrarie contenute nel presente Trattato, le procedure relative all'arresto e all'estradizione sono regolate dalla legge dello Stato richiesto.

## ARTICOLO XIX

### Lingua

Tutti i documenti presentati in conformità con il presente Trattato devono essere redatti o tradotti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto.





**ARTICOLO XX****Gestione del procedimento**

1. Se la domanda di estradizione è presentata dalle autorità italiane, il procedimento di estradizione viene condotto dall'Attorney General del Canada.
2. Se la domanda di estradizione è presentata dalle autorità canadesi, il procedimento di estradizione viene condotto in conformità alla legge italiana.

**ARTICOLO XXI****Spese**

1. Sono a carico dello Stato richiesto tutte le spese sostenute sul suo territorio per l'arresto e la detenzione della persona della quale è stata richiesta l'extradizione, finché la stessa non viene consegnata.
2. Sono a carico dello Stato richiedente tutte le spese sostenute per il trasporto della persona estradata dal territorio dello Stato richiesto.

**ARTICOLO XXII****Entrata in vigore e scadenza**

1. Il presente Trattato sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.
2. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
3. Ciascuno dei due Stati contraenti può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Trattato mediante comunicazione scritta a tale effetto ed esso cessa di essere in vigore nel centottantesimo giorno successivo a quello in cui la comunicazione scritta è stata ricevuta dalla controparte. Tuttavia il presente Trattato rimarrà in vigore relativamente alle domande di estradizione ricevute prima della suddetta comunicazione scritta.
4. Salvo quanto previsto dal paragrafo 6 che segue, all'atto dell'entrata in vigore del presente Trattato cessa di avere effetto fra gli Stati contraenti il Trattato di estradizione fra Italia e Canada firmato a Roma il 6 maggio 1981 ed in vigore dal 27 giugno 1985.
5. Il presente Trattato ha effetto relativamente a tutte le domande presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se il reato per il quale l'extradizione viene richiesta è stato commesso prima.



6. Le domande di estradizione presentate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Trattato continueranno ad essere disciplinate dalle norme del Trattato fra Italia e Canada firmato il 6 maggio 1981.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO in duplice esemplare, a *Roma*, il giorno *13/1/2005*, nelle lingue italiana, inglese e francese, ciascuna versione essendo parimenti autentica.

  
PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

  
PER IL GOVERNO DEL  
CANADA





